

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI AGOSTO ●●●

1 GIOVEDÌ**TERMINI PROCESSUALI**

Inizio del periodo di sospensione. Decorre da oggi il periodo di sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative che terminerà il prossimo 15 settembre.

La sospensione dei termini si applica anche ai processi tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento tributi ricevuto il 4 luglio 2013, impugnabile davanti alla commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può essere validamente proposto il ricorso entro il 18 ottobre 2013, anziché il prossimo 2 settembre, in quanto non si computa il periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.

10 SABATO**OPERATORI FILIERA OLEICOLA**

Invio telematico dei dati delle operazioni di molitura e trasformazione delle olive da tavola. Gli operatori della filiera oleicola (frantoi, commercianti di olio allo stato sfuso e confezionatori, imprese di trasformazione delle olive da tavola) devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese, con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Si ricorda che, già dall'1-7-2011, quasi tutti gli operatori del settore oleicolo hanno dovuto adottare i registri telematici di carico e scarico di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello dell'operazione.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa. Alla circolare Agea n. ACIU.2012.345 del 22-8-2012 (www.agea.gov.it) è stato allegato un manuale operativo per l'utilizzo della nuova piattaforma di accesso ai servizi telematici sul portale Sian.

Gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, sono esentati dalla tenuta del registro; qualora

siano iscritti al Sian in qualità di frantoi e/o confezionatori, devono comunicare in via telematica lo stato di esenzione.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare, vi sono i quantitativi delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta; se la dichiarazione riguarda il mese conclusivo della campagna olearia in corso vanno indicate anche la data di fine molitura o di fine trasformazione e le giacenze finali.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea n. ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del dm H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007/2008 e successive.

Si vedano anche le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, 8-4-2010, 20-8-2010, 22-11-2010 e 20-9-2011.

Per alcune novità sull'argomento si rimanda a quanto pubblicato a pag. 5 de *L'Informatore Agrario* n. 29/2012.

20 MARTEDÌ**IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI**

Versamento di saldi e acconti con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore. I contribuenti soggetti agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro l'8 luglio scorso il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013 in base al modello Unico 2013, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%. Tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute, compensata con altri crediti esposti nel modello F24.

Si ricorda che è possibile rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2013) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2013).

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella *tabella 2* pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2013 a pag. 60.

Si tenga presente che la *tabella 2* è stata rielaborata a seguito del differimento del

termine previsto dal dpcm 13-6-2013 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15-6-2013); è quindi opportuno attendere la versione ministeriale.

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2013, con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro, può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013, pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente, nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a www.informatoreagrario.it/mioAccount

CAMERA DI COMMERCIO**Versamento del diritto camerale annuale con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore.**

I contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore, che non hanno versato entro l'8 luglio scorso il diritto camerale 2013 dovuto per l'iscrizione nel Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio, possono provvedervi entro oggi con la maggiorazione dello 0,4%.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 online, con la possibilità di compensare il diritto annuale camerale maggiorato dello 0,4% con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune», riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24, va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento, riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».

IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO**Versamento delle imposte con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore.**

I contribuenti soggetti agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro l'8 luglio scorso il versamento dell'Ivie e dell'Iva-fe dovute a saldo per l'anno 2012 e/o in acconto per l'anno 2013, possono provvedervi entro oggi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

La scadenza interessa le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che siano proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengano attività finanziarie all'estero.

Tali imposte sono dovute con riferimento al periodo di imposta 2012 e non più al 2011, come era originariamente stabilito.

I versamenti di Ivie e Ivafe, effettuati per l'anno 2011, si considerano in acconto delle relative imposte dovute per il 2012.

Data la particolarità della scadenza, si rinvia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 28/E, n. 12/E e n. 13/E, rispettivamente del 2-7-2012 e del 3 e 9-5-2013, e con la risoluzione n. 27/E del 19-4-2013.

IRPEF

Versamento cumulativo delle ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta con maggiorazione. I sostituti d'imposta interessati dagli studi di settore, che nel corso del 2012 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti, operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni e con la sola maggiorazione dello 0,4%, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta.

La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari, ovvero cumulativamente entro l'8 luglio scorso.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all'articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23-12-1997), come modificato dall'articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

Per il versamento delle ritenute, si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 online.

IVA

Fatturazione differita per le consegne di luglio. Per le cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 (20 per la scadenza di agosto) del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni di beni effettuate nel mese di luglio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di luglio, anziché al mese di agosto.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di luglio a uno stesso cliente, è possibile emettere, entro oggi, una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di luglio ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1975.

Registrazione delle fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese precedente, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011, pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione dei corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione delle ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

IVA

Registrazione delle fatture per acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e anche nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 (20 per la scadenza di agosto) del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di luglio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il

termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Liquidazione mensile di luglio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di luglio, nonché alle fatture differite emesse entro il 20 agosto per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di luglio, o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975), qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di luglio.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972), l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo, si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e n. 46/2012, rispettivamente alle pagine 37 e 30.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale, si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012 e 3/2013, rispettivamente alle pagine 82, 32, 30, 41 e 32; le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010; il co-

municato stampa del 14-1-2011, tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011; la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011; le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e n. 16/E, rispettivamente dell'11-3-2011 e del 19-4-2011; l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012), convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2013, nonché alle fatture differite, emesse entro il 15 luglio, per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare, qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di giugno (decreto ministeriale del 15-11-1975).

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione, si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di luglio sopra riportata.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al secondo trimestre 2013 (contribuenti trimestrali). L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento della rata di saldi e acconti per titolari di partita Iva. I contribuenti titolari di partita Iva, che avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013, in base al modello Unico 2013, hanno effettuato il primo versamento entro il 17-6-2013 o l'8-7-2013 (contribuenti soggetti agli studi di settore), devono versare, col modello F24 telematico, la terza e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti. Poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1* e alla *tabella 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 25/2013 a pag. 60.

Si tenga presente che la *tabella 2* è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto dal dpcm 13-6-2013 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15-6-2013); è quindi opportuno attendere la versione ministeriale.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013, pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente, nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a www.informatoreagrario.it/mioAccount

IVA

Versamento rateale del saldo 2012. I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2013 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2012, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale sesta rata, maggiorando l'imposta dovuta dell'1,65%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2013) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2013.

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 7/2013 a pag. 29 e seguente.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2012, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva, in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva, comprese nella liquidazione del mese di luglio o del secondo trimestre 2013. L'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 82/E dell'1-8-2012, ha comunque ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione, anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

La nuova modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012),

convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa, correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16 marzo e del 26-9-2005, tenendo conto della precisazione fornita con la sopra richiamata risoluzione n. 82/E.

In particolare, si segnala che, con la suddetta circolare n. 41/E, è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento. Pertanto, coloro che entro il 20-8-2012 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-7-2012 e confluite nella relativa liquidazione periodica Iva, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale), che riguardano la rata relativa all'anno 2012, ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2013 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e del 16-3-2005.

ACCISE

Versamento delle imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono, entro oggi, effettuare il versamento, con il nuovo modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

INPS

Versamento del contributo mensile dei pescatori autonomi. I pescatori autonomi, soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Versamento dei contributi per lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, quando il reddito annuo derivante da tali attività superi 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2013 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2012) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 20% (nel 2012 era 18%) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012.

Si veda al riguardo la circolare Inps n. 27 del 12-2-2013, consultabile sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla gestione separata Inps sono stati interessati dalla riforma del ministro Elsa Fornero (legge n. 92 del 28-6-2012), oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista ai quali si rimanda per approfondimenti, e sono tuttora soggetti a interventi modificativi con il decreto legge n. 76 del 28-6-2013, pubblicato lo stesso giorno sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150.

Versamento dei contributi di artigiani e commercianti. Scade il termine per effettuare il pagamento della seconda rata relativa ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2013 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva.

A partire da quest'anno l'Inps non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti, in quanto le medesime informazioni devono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite il cassetto previdenziale «Dati del mod. F24» al quale si accede attraverso i servizi online del sito www.inps.it; è inoltre possibile visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

Si veda al riguardo la circolare Inps n. 24 dell'8-2-2013.

CONDOMINI

Versamento della ritenuta del 4%. Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendano avvalersi della detrazione d'imposta del 50% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4%, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento di imposte e tributi. Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di giugno;
 - i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di giugno sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
 - i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, la quinta rata dell'Iva a saldo per il 2012 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2013 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
 - i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2013, non hanno versato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
- Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli

importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che, qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-7-2013), è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

25 DOMENICA ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda, infatti, che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

A cura di

Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario